

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 039/CGF  
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 321/CGF – RIUNIONE DEL 24 GIUGNO 2011

## I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Luigi Impeciati – Componenti;  
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RAFFO NICOLA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011

Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l'A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con il quale veniva inflitta al dirigente signor Raffo Nicola, la sanzione della squalifica per 5 gare effettive “perché, mentre abbandonava il proprio posto in segno di protesta verso il direttore di gara entrava nel terreno di gioco e gli rivolgeva una frase minacciosa; successivamente, al termine della gara, si scagliava verso l'arbitro tentando di colpirlo al volto con un laccio, senza riuscirvi, per l'intervento di un proprio dirigente”.

Premesso che:

- il signor Raffo Nicola fa parte della rappresentativa del “Taranto Calcio S.r.l.” con la qualifica di Allenatore in Seconda;

- in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato “ Dante Beretti” tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivoletta e Antonino Pane, anch'essi della sezione di Salerno;

- in occasione di detta gara sedeva in panchina il ricorrente signor Raffo, con l'incarico di allenatore in seconda, il quale, come emerge dal supplemento di referto arbitrale, al minuto 38 del secondo tempo abbandonava da solo il terreno di gioco, sotto forma di protesta e, prima di farlo, rivolgeva all'arbitro una frase minacciosa. Egli, inoltre, al termine dell'incontro, si scagliava contro l'arbitro, tentando di colpirlo con un laccetto, non riuscendoci solo per l'intervento di un proprio dirigente;

- dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del Giudice Sportivo meglio sopra indicato ed oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta al dirigente signor Raffo la sanzione della squalifica per 5 gare effettive “perché, mentre abbandonava il proprio posto in segno di protesta verso il direttore di gara, entrava nel terreno di gioco e gli rivolgeva una frase minacciosa; successivamente, al termine della gara, si scagliava verso l'arbitro tentando di colpirlo al volto con un laccio, senza riuscirvi, per l'intervento di un proprio dirigente”;

- avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l. trasmetteva in data 17.2.2011 apposito preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d'urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33 C.G.S., chiedendo la riforma in tutto o in parte del provvedimento del giudice di prima istanza adducendo l'assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Raffo;

- codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d'indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso;

- dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Raffo non ha assunto nei confronti dell'arbitro, né durante, né al termine della gara, alcun comportamento violento.

La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta dubbia la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale, ed in parte smentita dalla Relazione della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto riduce la sanzione della squalifica al Sig. Raffo Nicola a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PAONE CLAUDIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l'A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Paone Claudio, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “perché al termine del primo tempo si avvicinava all'arbitro e lo spintonava rivolgendogli espressioni offensive”.

Premesso che:

- il signor Paone Claudio fa parte della rappresentativa del “A.S. Taranto Calcio S.r.l.” in qualità di calciatore;

- in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato “ Dante Beretti” tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivoletta e Antonino Pane, anch'essi della sezione di Salerno;

- in occasione di detta gara il ricorrente signor Paone veniva espulso dall'arbitro signor Apicella perché, come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, alla fine del primo tempo di gioco si avvicinava all'arbitro e lo spintonava rivolgendogli espressioni offensive;

- dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del giudice sportivo meglio sopra citato, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta all'allenatore signor Paone Claudio la sanzione della squalifica per 4 gare effettive “perché al termine del primo tempo si avvicinava all'arbitro e lo spintonava rivolgendogli espressioni offensive”;

- avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l. trasmetteva in data 17 febbraio 2011 apposito preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d'urgenza e successivamente, in data 24.2.2011,

presentava formale ricorso ex art. 33 C.G.S., chiedendo la riforma in tutto o in parte del provvedimento del giudice di prima istanza adducendo l'assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Paone;

- codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d'indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso;

- dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Paone Claudio non ha assunto comportamenti violenti nei confronti dell'arbitro.

La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta dubbia e non attendibile la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale e nel relativo supplemento e comunque smentita dalla relazione della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MONTESARDI LUCIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l'A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Montesardi Luciano, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive “perché dopo una decisione tecnica dell'arbitro entrava sul terreno di gioco e, raggiunto il direttore di gara, gli puntava l'indice sul petto e lo apostrofava con numerose espressioni offensive”.

Premesso che:

- il signor Montesardi Luciano fa parte della rappresentativa del “A.S. Taranto Calcio S.r.l.” con la qualifica di Responsabile Squadra Beretti;

- in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato “Dante Beretti” tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivoletta e Antonino Pane, anch'essi della sezione di Salerno;

- in occasione di detta gara sedeva in panchina il ricorrente signor Montesardi, in qualità di allenatore responsabile, il quale veniva espulso dall'arbitro signor Apicella perché, come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, al minuto 38 del secondo tempo, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, entrava sul terreno di gioco e, una volta raggiunto il direttore di gara, gli puntava l'indice sul petto e gli rivolgeva numerose espressioni offensive;

- dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del giudice sportivo meglio sopra citato, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta all'allenatore signor Montesardi Luciano la sanzione della squalifica per 4 gare effettive “perché dopo una decisione tecnica dell'arbitro entrava sul terreno di gioco e, raggiunto il direttore di gara, gli puntava l'indice sul petto e lo apostrofava con numerose espressioni offensive”;

- avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l. trasmetteva in data 17.2.2011 appositamente preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d'urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale

ricorso ex art. 33 C.G.S., chiedendo l'annullamento, la revoca e/o la riforma in tutto o in parte del provvedimento del giudice di prima istanza adducendo l'assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Montesardi;

- codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d'indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso;

- dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Montesardi Luciano "ha assunto al momento della concessione del calcio di rigore contro la sua squadra e al termine della gara solo alcuni dei comportamenti descritti dall'arbitro nel rapporto di gara e nel successivo supplemento".

La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta dubbia la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale e nel relativo supplemento e non totalmente affidabile, ed in parte smentita dalla relazione della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto riduce la sanzione della squalifica al Sig. Montesardi Luciano a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZACCARIA ALESSIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)**

Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l'A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Zaccaria Alessio, la sanzione della squalifica per 6 gare effettive "perché toltosi la maglia per non farsi riconoscere, si avvicinava all'arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose, raggiungendolo, poi, con uno sputo sulla gamba sinistra".

Premesso che:

- il signor Zaccaria Alessio fa parte della rappresentativa del "A.S. Taranto Calcio S.r.l." in qualità di calciatore;

- in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato "Dante Beretti" tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivoletta e Antonino Pane, anch'essi della sezione di Salerno;

- in occasione di detta gara il ricorrente signor Zaccaria veniva espulso dall'arbitro signor Apicella perché, come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, al termine della gara, toltosi la maglia per evitare di farsi riconoscere, si avvicinava all'arbitro impedendogli il rientro nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose ed, inoltre, lo raggiungeva con uno sputo sulla gamba sinistra;

- dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del Giudice Sportivo meglio sopra citato, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta al calciatore signor Zaccaria la sanzione della squalifica per sei gare effettive "perché toltosi la maglia per non farsi riconoscere si avvicinava all'arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose, raggiungendolo poi con uno sputo sulla gamba sinistra";

- avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l. trasmetteva in data 17.2.2011 apposito preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d'urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33 c.g.s., chiedendo l'annullamento, la revoca e/o la riforma in tutto o in parte del provvedimento del giudice di prima istanza adducendo l'assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Zaccaria;

- codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d'indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso;

- dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Zaccaria, come lo stesso ha confermato, si è effettivamente liberato della maglia a fine gara, mentre non trovano riscontro tutte gli altri comportamenti ascrittigli. In particolare non trova riscontro il fatto di aver rivolto uno sputo al direttore di gara, il quale, nel corso di una chat intercorsa sul social network di facebook, avrebbe riferito che era stato il suo assistente, signor Pane, a indicare nel signor Zaccaria il calciatore colpevole dello sputo, mentre lo stesso assistente, dopo essere stato ascoltato dalla Procura Federale, aveva negato categoricamente quanto accaduto.

La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta dubbia e non attendibile la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale e nel relativo supplemento e comunque smentita dalla relazione della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DI DIO ALESSANDRO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)**

Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l'A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Di Dio Alessandro, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive “perché toltosi la maglia per non farsi riconoscere si avvicinava all'arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose”.

Premesso che:

- il signor Di Dio Alessandro fa parte della rappresentativa del “A.S. Taranto Calcio S.r.l.” in qualità di calciatore;

- in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato “ Dante Beretti” tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivoletta e Antonino Pane, anch'essi della sezione di Salerno;

- in occasione di detta gara il ricorrente signor Di Dio veniva espulso dall'arbitro signor Apicella perché, come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, dopo essersi tolto la maglia per evitare di farsi riconoscere, si avvicinava all'arbitro impedendogli il rientro nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose;

- dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del giudice sportivo meglio sopra citato, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta al calciatore signor Di Dio Alessandro la sanzione della squalifica per 4 gare effettive “perché toltosi la maglia per non farsi riconoscere si avvicinava all’arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose”;

- avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l. trasmetteva in data 17.2.2011 apposto preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d’urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33 C.G.S., chiedendo l’annullamento, la revoca e/o la riforma in tutto o in parte del provvedimento del giudice di prima istanza adducendo l’assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Di Dio;

- codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d’indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso;

- dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Di Dio, come lo stesso ha confermato, si è effettivamente liberato della maglia a fine gara, circondando con altri compagni di squadra l’arbitro, ma non è emerso il tenore delle parole ingiuriose pronunciate, né è stato chiarito se effettivamente abbia impedito all’arbitro di far rientro negli spogliatoi.

La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta dubbia e non attendibile la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale e nel relativo supplemento e comunque smentita dalla relazione della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GOIO EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l’A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Goio Edoardo, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive “perché toltosi la maglia si avvicinava all’arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose”.

Premesso che:

- il signor Goio Edoardo fa parte della rappresentativa del “A.S. Taranto Calcio S.r.l.” in qualità di calciatore;

- in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato “Dante Beretti” tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivoletta e Antonino Pane, anch’essi della sezione di Salerno;

- in occasione di detta gara il ricorrente signor Goio veniva espulso dall’arbitro signor Apicella perché, come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, al termine della gara, si

avvicinava all'arbitro impedendogli il rientro nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose;

- dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del Giudice Sportivo meglio sopra citato, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta al calciatore signor Goio Edoardo la sanzione della squalifica per quattro gare effettive "perché toltosi la maglia si avvicinava all'arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose";

- avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l. trasmetteva in data 17.2.2011 apposto preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d'urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33 c.g.s., chiedendo la riforma in tutto o in parte del provvedimento del Giudice di prima istanza adducendo l'assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Goio;

- codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d'indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso;

- dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Goio, come lo stesso ha confermato, si è effettivamente liberato della maglia a fine gara, circondando con altri compagni di squadra l'arbitro, ma non è emerso il tenore delle parole ingiuriose pronunciate, né è stato chiarito se effettivamente abbia impedito all'arbitro di far rientro negli spogliatoi.

La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta dubbia e non attendibile la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale e nel relativo supplemento e comunque smentita dalla relazione della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MANISCALCO GIUSEPPE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l'A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Maniscalco Giuseppe, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive "perché toltosi la maglia per non farsi riconoscere, si avvicinava all'arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose".

Premesso che:

- il signor Maniscalco Giuseppe fa parte della rappresentativa del "A.S. Taranto Calcio S.r.l." in qualità di calciatore;

- in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato " Dante Beretti" tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivoletta e Antonino Pane, anch'essi della sezione di Salerno;

- in occasione di detta gara il ricorrente signor Maniscalco veniva espulso dall'arbitro signor Apicella perché, come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, al termine della gara, toltosi la maglia per evitare di farsi riconoscere, si avvicinava all'arbitro impedendogli il rientro nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose;

- dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del Giudice Sportivo meglio sopra citato, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta al calciatore signor Maniscalco Giuseppe la sanzione della squalifica per quattro gare effettive "perché toltosi la maglia per non farsi riconoscere si avvicinava all'arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose";

- avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l. trasmetteva in data 17.2.2011 apposito preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d'urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33 c.g.s., chiedendo l'annullamento, la revoca e/o la riforma in tutto o in parte del provvedimento del giudice di prima istanza adducendo l'assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Maniscalco;

- codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d'indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso;

- dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Maniscalco, come lo stesso ha confermato, si è effettivamente liberato della maglia a fine gara, circondando con altri compagni di squadra l'arbitro, ma non è emerso il tenore delle parole ingiuriose pronunciate, né è stato chiarito se effettivamente abbia impedito all'arbitro di far rientro negli spogliatoi.

La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta dubbia e non attendibile la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale e nel relativo supplemento e comunque smentita dalla relazione della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PAPA SALVATORE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)**

Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l'A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Papa Salvatore, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive "perché toltosi la maglia per non farsi riconoscere, si avvicinava all'arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose".

Premesso che:

- il signor Papa Salvatore fa parte della rappresentativa del "A.S. Taranto Calcio S.r.l." in qualità di calciatore;

- in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato "Dante Beretti" tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta

dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivoletta e Antonino Pane, anch'essi della sezione di Salerno;

- in occasione di detta gara il ricorrente signor Papa veniva espulso dall'arbitro signor Apicella perché, come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, al termine della gara, toltosi la maglia, si avvicinava all'arbitro impedendogli il rientro nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose;

- dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del giudice sportivo meglio sopra citato, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta al calciatore signor Papa la sanzione della squalifica per quattro gare effettive "perché toltosi la maglia per evitare di farsi riconoscere, si avvicinava all'arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose";

- avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l. trasmetteva in data 17.2.2011 apposito preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d'urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33C.G.S., chiedendo l'annullamento e/o la revoca ed, in via subordinata, la riforma in tutto o in parte del provvedimento del giudice di prima istanza adducendo l'assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Papa;

- codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d'indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso;

- dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Papa, come lo stesso ha confermato, si è effettivamente liberato della maglia a fine gara, circondando con altri compagni di squadra l'arbitro, ma non è emerso il tenore delle parole ingiuriose pronunciate, né è stato chiarito se effettivamente abbia impedito all'arbitro di far rientro negli spogliatoi.

La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, non attendibile la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale e nel relativo supplemento comunque smentita dalla relazione della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2011 INFLITTA AL SIG. RIZZO FRANCESCO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l'A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Rizzo Francesco la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.4.2011 perché al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolgeva all'arbitro una espressione offensiva e gravi minacce.

Premesso che:

- il signor Rizzo Francesco fa parte della rappresentativa del "Taranto Calcio S.r.l." con la qualifica di Dirigente;

- in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato "Dante Beretti" tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivoletta e Antonino Pane, anch'essi della sezione di Salerno;

- in occasione di detta gara sedeva in panchina il ricorrente signor Rizzo, con l'incarico di dirigente addetto all'arbitro, il quale veniva inibito dall'arbitro signor Apicella perché al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, rivolgeva al direttore di gara una espressione offensiva e gravi minacce, come espressamente emerso dal supplemento di rapporto arbitrale;

- dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del giudice sportivo, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta al dirigente signor Rizzo Francesco la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.4. 2011 "perché al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolgeva all'arbitro una espressione offensiva e gravi minacce";

- avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l. trasmetteva in data 17.2.2011 apposito preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d'urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33 C.G.S., chiedendo l'annullamento, la revoca e/o la riforma in tutto o in parte del provvedimento del Giudice di prima istanza adducendo l'assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Rizzo;

- codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d'indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso;

- dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Rizzo Francesco "si è avvicinato all'arbitro solo per cercare di allontanare i suoi ragazzi e per tranquillizzarli, non proferendo le parole <<l'hai fatta grossa, ti devo tagliare la testa, ci hai preso in giro, sei un pagliaccio>>"

La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta non attendibile la ricostruzione contenuta all'interno del referto arbitrale e del relativo supplemento.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**10) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RICCI PIETRO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)**

Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l'A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Ricci Pietro, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive "perché toltosi la maglia, si avvicinava all'arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose".

Premesso che:

- il signor Ricci Pietro fa parte della rappresentativa del "A.S. Taranto Calcio S.r.l." in qualità di calciatore;

- in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato "Dante Beretti" tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivoletta e Antonino Pane, anch'essi della sezione di Salerno;

- in occasione di detta gara il ricorrente signor Ricci veniva espulso dall'arbitro signor Apicella perché, come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, al termine della gara, toltosi la maglia, si avvicinava all'arbitro impedendogli il rientro nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose;

- dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del Giudice Sportivo meglio sopra citato, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta al calciatore signor Ricci la sanzione della squalifica per quattro gare effettive "perché toltosi la maglia si avvicinava all'arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose";

- avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l. trasmetteva in data 17.2.2011 apposito preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d'urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33 C.G.S., chiedendo l'annullamento e/o la revoca ed, in via subordinata, la riforma in tutto o in parte del provvedimento del giudice di prima istanza adducendo l'assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Ricci;

- codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d'indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso;

- dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Maniscalco, come lo stesso ha confermato, si è effettivamente liberato della maglia a fine gara, circondando con altri compagni di squadra l'arbitro, ma non è emerso il tenore delle parole ingiuriose pronunciate, né è stato chiarito se effettivamente abbia impedito all'arbitro di far rientro negli spogliatoi.

La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, non attendibile la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale e nel relativo supplemento.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **11) RICORSO DEL F.C. NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BIANCHI MARCO SEGUITO GARA DI PLAY-OFF NEAPOLIS MUGNANO/TRAPANI DEL 22.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 23.5.2011)**

Con preannuncio di reclamo del 24.5.2011, la società Neapolis Mugnano S.r.l. di Mugnano di Napoli, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 27.5.2011.

Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell'odierna seduta, assente il rappresentante legale della società reclamante.

L'episodio in contestazione risulta avvenuto al 44' del secondo tempo della gara, allorché l'arbitro ha adottato il provvedimento di espulsione, per doppia ammonizione, nei riguardi del giocatore Marco Bianchi. All'atto di allontanarsi dal campo di gioco, però, lo stesso si era rivolto al

rappresentante della Procura Federale, evidentemente da lui riconosciuto, rivolgendogli una frase palesemente ingiuriosa.

A seguito del referto di questi e dell'arbitro, il Giudice Sportivo ha comminato al giocatore la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, con la motivazione "*per doppia ammonizione, per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario; dopo la notifica del provvedimento rivolgeva ad un addetto federale una frase offensiva*".

Nella memoria della Società si contesta, in primo luogo, il contenuto della frase addebitata, sostenendo trattarsi di mera espressione irriguardosa e non ingiuriosa; ci si duole, poi, dell'eccessiva afflittività della sanzione irrogata e, ricordando come la giurisprudenza di questa Corte abbia, in altre situazioni simili, adottato sanzioni meno severe, se ne chiede la riduzione a due giornate di gara.

In tal senso si è concluso.

La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto del rappresentante della Procura Federale, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell'effettivo accadimento dell'episodio ingiurioso riferito del quale, peraltro, i referti fanno piena prova.

Indiscutibile e, invero, non destinatario di contestazione, è il referto dell'arbitro in relazione al provvedimento disciplinare tecnico da lui adottato a seguito della doppia ammonizione inflitta al giocatore.

Fatta questa doverosa premessa, vi è da dire che mentre non vi è contestazione sull'evento materiale, la lamentela della reclamante si muove sul piano dell'asserito, reale contenuto dell'espressione rivolta al rappresentante della Procura Federale che, in tesi, sarebbe stato solo irriguardoso e non ingiurioso.

La Corte non può condividere l'assunto difensivo in quanto è sufficiente la semplice lettura della frase pronunciata dal giocatore Bianchi per coglierne l'intensa offensività, direttamente indirizzata al rappresentante federale, ma estesa anche all'arbitro, nell'evidente intento di conferire alla stessa una più ampia portata lesiva.

L'episodio, incontestabilmente censurabile e grave, integra la fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui all'art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorchè prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irriguardosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica *minima* di due giornate di gara ma con la possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti.

Il Giudice di prima cure, come emerge inconfutabilmente dagli atti, ha applicato la sanzione edittale minima per tale condotta, a cui ha aggiunto la squalifica per una giornata di gara in esito all'espulsione per doppia ammonizione.

Ora, seppur è vero che nella valutazione delle singole fattispecie possono trovare applicazione circostanze attenuanti, nel caso di specie esse sono insussistenti, anche alla luce del fatto che il giocatore non ha pronunciato la frase ingiuriosa quale istintiva e nervosa reazione ad una sanzione percepita come ingiusta ma, non contestando evidentemente la congruità e legittimità del provvedimento arbitrale nell'immediato, ha atteso l'uscita dal campo per rivolgere, in maniera del tutto cosciente e con lucida determinazione, l'ingiuria al rappresentante federale.

La conclusione che se ne trae è che il giudizio complessivo sull'episodio ascritto al giocatore postula come congrua ed equa la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, con piena conferma della decisione del Giudice Sportivo.

Quanto poi alla più favorevole giurisprudenza della Corte circa la comminazione di una sanzione meno afflittiva in caso di comportamenti simili, va precisato che ogni pronuncia giurisprudenziale deve essere letta nel contesto della sua complessiva ed originale valutazione, ancorché il caso materiale possa risultare sovrapponibile ad altri in maniera apparentemente coincidente.

Di esso vanno quindi apprezzate azioni e circostanze che, ben difficilmente, possono riproporsi in maniera perfettamente adesiva, cosicché la giurisprudenza, in conclusione, va letta come "indirizzo di valutazione" manifestato da organi giurisdizionali e non come rigido ed immutabile parametro dal quale non è possibile, neanche con motivato ragionamento, discostarsi.

Il ricorso, per le argomentazioni che precedono, deve essere respinto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Neapolis Mugnano di Mugnano di Napoli (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **12) RICORSO DEL F.C. NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA €6.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
  - **INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. MOXEDANO EDUARDO;**
  - **INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2012 AL SIG. MOXEDANO MARIO;**
- INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF NEAPOLIS MUGNANO/TRAPANI DEL 22.5.2011 (Delibera del Com. Uff. n. 186/DIV del 24.5.2011)**

Con preannuncio di reclamo del 24.5.2011, la società Neapolis Mugnano S.r.l. di Mugnano di Napoli, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 27.5.2011.

Disposta, preliminarmente, la separazione dei ricorsi, trattandosi di impugnative distinte su provvedimenti disciplinari autonomi, gli stessi sono stati istruiti e la loro discussione e decisione sono avvenute nell'odierna seduta, assente il rappresentante legale della società reclamante.

Nella considerazione della loro separatezza, l'esposizione dei fatti e la conseguente valutazione avviene in maniera distinta.

### **A) SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000.**

Il Giudice di prime cure ha inflitto l'ammenda che precede, nel contesto della gara di Play-Off Neapolis Mugnano/Trapani *“perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni che ostacolando la visibilità costringevano l'arbitro ad una breve sospensione della gara; gli stessi facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza, senza conseguenze; perché un isolato tifoso posizionato vicino alla rete di recinzione rivolgeva al quarto ufficiale di gara reiterate frasi offensive indirizzandogli alcuni sputi che lo raggiungevano al collo, invitando poi gli altri tifosi a fare altrettanto; perché persone non identificate, ma riconducibili alla società, indebitamente presenti negli spogliatoi al termine della gara rivolgevano agli ufficiali di gara che rientravano nel proprio spogliatoio ripetuti insulti e frasi minacciose.”*

Nella memoria difensiva la società chiede la revoca e/o una sensibile riduzione dell'ammenda comminata, in quanto *“totalmente eccessiva e spropositata”*, reputando che ricorrano le circostanze attenuanti previste dagli artt. 13 e 14 C.G.S., ovvero l'adozione di idonei modelli organizzativi e gestori, atti a prevenire comportamenti violenti da parte dei propri sostenitori, la meritoria opera di prevenzione e collaborazione con la forza pubblica e, da ultimo, il regolare svolgimento della gara a prescindere dalla contestata condotta dei tifosi;

### **B) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA FIGC, A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2011 AL DIRIGENTE EDUARDO MOXEDANO**

La sanzione, secondo il Comunicato Ufficiale, è stata comminata *“perché al 45° minuto del secondo tempo, per contestare una decisione arbitrale, entrava sul terreno di gioco e si impossessava del pallone allo scopo di impedire la ripresa del gioco. Dopo aver invitato i propri calciatori ad abbandonare il campo, si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso e, trattenuto dai propri calciatori, indirizzava allo stesso ripetute frasi offensive e ingiuriose. Allontanato dal campo per l'intervento degli ispettori di Lega e delle forze dell'ordine, si posizionava all'ingresso del tunnel degli spogliatoi e continuava ad insultare l'arbitro fino al termine della gara.*

*Tale comportamento generava grande tensione e costringeva gli ufficiali di gara e permanere sul terreno di gioco per circa 10 minuti prima di rientrare negli spogliatoi. Quivi giunto l'arbitro veniva di nuovo affrontato dal Sig. Eduardo Moxedano che ripeteva ulteriormente il comportamento offensivo verso lo stesso ed il Presidente della Lega”*

Al riguardo la reclamante, espresso l'avviso di una *“eccessività e spropositatezza”* della sanzione, reputa che il sig. Eduardo Moxedano, in relazione ad una *“decisione arbitrale non pacifica, ovvero la concessione di un calcio di rigore poi trasformato dalla squadra ospite”* si era

reso autore di “espressioni che possono di certo definirsi come meramente irraguardose ed, in quanto tali, essere passibili di un trattamento punitivo più blando e contenuto di quello statuito in prima istanza”, alla pari di altra decisione, in analoga materia, resa da questa Corte;

**C) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA FIGC A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 GENNAIO 2012 AL DIRIGENTE MARIO MOXEDANO**

L'inibizione che precede risulta essere stata inflitta dal Giudice Sportivo perché *“in stato di inibizione entrava negli spogliatoi prima dell'inizio della gara, e successivamente posizionatosi in tribuna iniziava ad inveire contro l'arbitro e l'Istituzione calcistica in occasione di decisioni sfavorevoli alla propria squadra; lo stesso istigava il dirigente accompagnatore della società Eduardo Moxedano a ritirare la squadra in segno di protesta verso le decisioni arbitrali ( r.cc e proc.fed. – sanzione di inibizione per mesi 6 a decorrere dalla scadenza della precedente inibizione fino a tutto il 30.7.2011 Com. Uff. n. 282/CGF del 12.5.2011)”*.

La difesa della società campana adduce un diverso e più blando comportamento del dirigente, riferendo che si sarebbe trattato di “un semplice disappunto su una decisione arbitrale non pacifica, che avrebbe determinato un gravissimo nocumento per le sorti della gara di ritorno con conseguente affievolimento delle speranze promozione” e che “non può non tenersi in considerazione la tensione lo stress emotivo”, la qual cosa giustificerebbe una congrua e significativa riduzione della inibizione inflitta.

La Corte disposta la separazione dei ricorsi, esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell'arbitro e il supplemento di rapporto dello stesso direttore di gara, il referto del IV uomo e quello del Commissario di campo nonché, da ultimo, quello del rappresentante della Procura Federale, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell'effettivo accadimento di tutti gli episodi riferiti (dei quali gli atti fanno piena prova), della loro gravità e dell'assoluta congruità delle sanzioni irrogate dal giudice di prime cure sulla base delle seguenti considerazioni.

**A) SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6000,00**

Gli atti degli ufficiali di gara riferiscono che all'inizio della gara, nel settore dei tifosi della squadra campana, sono stati accesi diversi (e quindi non un singolo ed isolato episodio) artifici fumogeni di colore blue che costringevano atleti, dirigenti e spettatori ad allontanarsi per non subire i negativi effetti delle sostanze chimiche usate, con conseguente sospensione della gara, che riprendeva solo dopo alcuni minuti.

Al termine della gara, da parte di appartenenti alla medesima tifoseria, sono stati fatti deflagrare due potenti artifici esplodenti.

Nel corso dell'incontro il IV° uomo è stato ripetutamente ingiuriato sia verbalmente sia con sputi e, al termine dello stesso, dopo che la quaterna arbitrale e la squadra ospite erano stati costretti a permanere sul terreno di gioco per diversi minuti, a scopo precauzionale, dirigenti della società reclamante, al rientro negli spogliatoi si rivolgevano a tutti gli ufficiali di gara con insulti e minacce. Questi i fatti della cui gravità la Corte non ritiene né di poter dubitare né di potersi astenere dal sottolineare, in maniera ferma e decisa, l'irragionevole violenza e mancanza di ogni senso sportivo in cui, unico elemento di positiva rilevanza è stata la concreta dissociazione di molti dei giocatori della società Neapolis Mugnano.

Né, obiettivamente, meritano ingresso le invocate attenuanti di cui agli artt. 13 e 14 C.G.S. poiché, in disparte la considerazione che l'esimente si realizza al verificarsi di tutte e tre le circostanze ivi contemplate, nella fattispecie in esame risulta che proprio i rappresentanti della stessa società sportiva si sono resi autori (e fomentatori) delle azioni violente descritte, protrattesi per tutto l'arco dell'incontro e anche oltre il suo termine.

Appare, in definitiva, come assolutamente congrua la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 6 C.G.S.;

**B) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA FIGC, A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2011 AL DIRIGENTE EDUARDO MOXEDANO**

La società si duole dell'eccessività e irragionevolezza della inibizione inflitta al dirigente Eduardo Moxedano, giungendo a definire – in maniera peraltro anche contraddittoria – come meramente irrigoardose le espressioni usate dal medesimo nei confronti dell'arbitro ma ammettendo che la sua reazione è stata *esagitata*, ancorché si tenti di giustificarla con la mancata, radicale condivisione, di una decisione tecnica.

Posto che una decisione arbitrale può non essere condivisa, quello che la Corte ritiene di dover stigmatizzare è l'assurda ed esplosiva violenza dell'atteggiamento (non scevro da elementi di puerilità) del dirigente Eduardo Moxedano che è entrato in campo, si è impossessato del pallone ed ha incitato i giocatori della propria società ad abbandonare il terreno di gioco, in dispregio dello spirito sportivo e sprezzante di ogni regola di lealtà e probità.

Non appagato, ha resistito al suo allontanamento dal terreno di gioco, ha profferito lungamente e reiteratamente insulti e minacce all'arbitro, è rimasto nell'ambito della struttura sportiva continuando a rivolgere epiteti agli ufficiali di gara e, al termine della stessa, ha tentato di raggiungere lo spogliatoio dell'arbitro, persistendo nel rivolgergli frasi gravemente offensive.

Ad avviso della reclamante gli eventi censurabili, a lungo registrati, oltre ad essere definibili come mero uso di espressioni semplicemente irrigoardose andrebbero, lato sensu, compresi in ragione del fatto che la squadra avrebbe subito, a suo dire ingiustamente, un calcio di rigore.

Pur ritenendo che un risultato sportivo sperato e non concretizzatosi possa generare amarezza, la successione degli atti violenti sfugge ad ogni possibilità di umana e giuridica giustificazione proprio per l'intrinseca forza lesiva della complessiva azione del sig. Moxedano, soprattutto perché, quale dirigente, dovrebbe contribuire, da un lato, alla formazione – nei suoi atleti – di un corretto e sano sentimento di lealtà sportiva e, dall'altro, intervenire per correggere e reprimere condotte inconciliabili coi i principi che precedono.

Egli invece, su esplicita istigazione di altri, non solo si è reso soggetto attivo di un episodio violento ma ha invitato i giocatori – fortunatamente dotati di maggior equilibrio – a porre in essere azioni altrettanto deprecabili sul piano umano e sportivo.

La definizione di tutto ciò come mera espressione irrigoardosa non appare, a questa Corte, sinceramente condivisibile.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la sanzione dell'inibizione a tutto il 31.12.2011, sia ampiamente congrua e che, conseguentemente, vada respinto il reclamo proposto, valendo anche in questo caso quanto già detto sulla pertinenza del richiamo giurisprudenziale;

**C) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA FIGC A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 GENNAIO 2012 AL DIRIGENTE MARIO MOXEDANO**

Le considerazioni che precedono possono essere richiamate, almeno in parte per quanto attiene la condotta materiale, ma riprese con maggior incisività per quanto riguarda il loro disvalore, nei riguardi del sig. Mario Moxedano che, già diffidato sino al 30.7.2011, non ha mancato di reiterare, col proprio fattivo comportamento, l'evidente, intimo dispregio per le regole sportive.

E' sintomatico di una violenta ed autoritaria connotazione caratteriale l'"ordine" impartito al figlio Eduardo di "ritirare" la squadra dalla competizione, quale forma di suprema protesta ad una (pretesa) discutibile decisione arbitrale, segno evidente di una deprecabile e distorta concezione dell'autentico significato della locuzione "disputa di una gara".

Il signor Mario Moxedano si è posto, quindi, come elemento catalizzatore di una violenza che, già manifestatasi all'inizio e durante la gara, avrebbe dovuto, al contrario, reprimere e condannare, non certamente fomentare.

In questo, la sua posizione di dirigente avente una così decisiva influenza sugli altri dirigenti o giocatori (molti dei quali, nella fattispecie, sono sembrati gli unici soggetti dotati di sereno spirito critico) non può non avere un'evidenza peculiare nella valutazione del comportamento e nella quantificazione della sanzione applicabile.

Alla luce del fatto che il sig. Mario Moxedano ha svolto un ruolo determinante in una deprecabile, reiterata, violenta azione in un contesto già segnato da esagitata animosità, la Corte ritiene che l'inibizione per sei mesi, a decorrere dalla scadenza della precedente sanzione, sia congrua ai sensi dell'art. 19, commi 1, 3 e 4 C.G.S. e, pertanto, il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal F.C. Neapolis Mugnano di Mugnano di Napoli (Napoli) in 3 distinti appelli:

- respinge il ricorso proposto dal signor Moxedano Eduardo e dispone addebitarsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso proposto dal signor Moxedano Mario e dispone addebitarsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso proposto dal F.C. Neapolis Mugnano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Roberto Caponigro – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

### **13) RICORSO DEL SIG. CARDINI NARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012, SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA/SALERNITANA DEL 5.6.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011, ha inflitto al signor Nario Cardini la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.6.2012, a seguito della gara di Play Off Alessandria/Salernitana del 5.6.2011.

Il signor Cardini, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Giotti, ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in primo luogo, come siano state erroneamente attribuite al signor Cardini "le pesanti minacce di morte" che sarebbero state invece pronunciate all'indirizzo dell'arbitro da altro tesserato.

Né all'interessato potrebbe essere contestata l'introduzione indebita negli spogliatoi a fine gara in ragione del pass spogliatoio allo stesso fornito con cui, peraltro, si era recato all'interno del recinto di gioco anche prima della gara senza che gli fosse contestata l'indebita presenza.

Dalla descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara, risulterebbe che il contatto tra il reclamante e l'assistente è stato provocato dalla spinta di un atleta, in conseguenza della quale il signor Cardini avrebbe urtato il braccio proteso dell'assistente, né lo stesso assistente attesterebbe di essere stato colpito con un pugno al braccio, per cui non sarebbe comprensibile come possa essere stato contestato al reclamante la condotta di avere colpito l'assistente con un pugno al braccio.

Il reclamante, nel richiamare la valutazione compiuta dagli organi di giustizia sportiva per fatti simili, ha evidenziato come la sanzione sia eccessivamente afflittiva e sproporzionata ed ha concluso chiedendo che l'inibizione inflitta sia ridotta nella misura che sarà ritenuta di giustizia e di ragione.

La sanzione dell'inibizione al signor Cardini fino a tutto il 30.6.2012 è stata inflitta "perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi, raggiungeva gli ufficiali di gara e rivolgeva agli stessi reiterate frasi offensive e pesanti minacce di morte; lo stesso tentava di aggredire con un pugno il direttore di gara impedito in tale scopo dall'intervento di un assistente arbitrale che veniva in tale frangente colpito con un pugno al braccio".

La descrizione dell'accaduto è riportata nel rapporto dell'arbitro, nel rapporto dell'assistente arbitrale Fabrizio Ernetti e nella relazione del collaboratore della Procura Federale.

Dal supplemento di rapporto dell'arbitro, emerge che "... da una porta adiacente lo spogliatoio dell'Alessandria usciva una persona che un ispettore della procura federale identificava nel signor Cardini Nario, indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi, il quale cominciava a spalleggiare il signor Biava, ... gridandomi con fare minaccioso: 'figlio di ..... devi morire questa notte merda, bastardo'. Vedevo il signor Biava che prendeva la rincorsa e con un pugno alzato si scagliava verso di me facendo per colpirmi, ed in un secondo momento vedevo fare la stessa cosa al signor Cardini. A quel punto l'Assistente n. 1 riusciva a mettersi tra me e i due esagitati frapponendo le sue braccia tra i due e me ed evitando, in questo modo, che mi colpissero. Il signor Cardini, forse anche spinto dal signor Biava, urtava il braccio proteso dell'assistente. Il signor Biava subito scappava via una seconda volta, mentre il signor Cardini entrava in una porta

adiacente lo spogliatoio dell'Alessandria e ne usciva subito dopo gridando ancora insulti nei miei confronti e sostenendo di essere stato colpito dall'Assistente”.

Nel rapporto dell'Assistente signor Fabrizio Ernetti, è indicato che “... subito dopo una seconda persona, riconducibile alla società Alessandria e successivamente riconosciuto dalla Procura Federale come il signor Cardini Nario, tentava di colpire Marco Viti con un pugno ed io vedendo il pericolo intervenivo tempestivamente ‘parando’ il colpo con il mio braccio sinistro.

Mentre raggiungevamo il nostro spogliatoio accompagnati dagli addetti alla sicurezza il sig. Cardini entrava nello spogliatoio dell'Alessandria dove veniva successivamente identificato dalla Procura Federale e fatto allontanare perché non in distinta”.

La relazione del collaboratore della Procura Federale ha fatto presente che “inoltre l'arbitro e i suoi assistenti mentre rientravano nel proprio spogliatoio venivano aggrediti verbalmente con fare minaccioso, da due persone in abiti civili, sempre riconducibili alla squadra dell'Alessandria con frasi del tipo: ‘siete dei mafiosi’. Poi in particolare, i due assistenti venivano più volte spintonati dal signor Cardini Nario responsabile area tecnica dell'Alessandria ...”.

Il Commissario di campo, nell'allegato al rapporto, ha inoltre evidenziato che “al termine della gara è stato riferito dall'Arbitro e da un Assistente che due persone (identificate poi come Direttore sportivo dell'Alessandria e calciatore dell'Alessandria da parte della Procura Federale il primo e dagli Ufficiali di gara il secondo) non inseriti negli elenchi ufficiali, sono entrati nella zona spogliatoio locale – dove si trova anche lo spogliatoio degli Ufficiali di gara – aggredendo uno di loro”.

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere in parte, con riduzione della sanzione e fissazione del dies ad quem dell'inibizione a tutto il 29.2.2012.

La condotta di cui si è reso responsabile il signor Nario Cardini, indubbiamente di notevolissima gravità e tale da giustificare l'irrogazione di una sanzione molto consistente, è tuttavia, rispetto alla motivazione indicata dal giudice sportivo, da ridimensionare soprattutto laddove è indicato che l'assistente arbitrale “veniva in tale frangente colpito con un pugno al braccio”, atteso che nello stesso rapporto dell'arbitro è posta in dubbio la volontarietà dell'azione del reclamante nei confronti dell'assistente, tanto che è stato evidenziato come il signor Cardini, “forse anche spinto dal sig. Biava”, urtava il braccio proteso dell'assistente.

Va ancora osservato che in allegato al reclamo è stata prodotta copia di un pass spogliatoio intestato al sig. Cardini per la partita Alessandria/Salernitana, per cui risulta dubbio che lo stesso possa essere ritenuto come introdottosi “indebitamente” negli spogliatoi al termine della gara.

In definitiva - facendo anche riferimento ad un criterio di proporzionalità ed omogeneità con altre decisioni assunte - la Corte ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al reclamante e determinare la stessa fino a tutto il 29.2.2012.

Al parziale accoglimento del reclamo, segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Nario Cardini riduce l'inibizione inflitta al reclamante fino al 29.2.2012.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **14) RICORSO DEL CALC. CROCE DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011, a seguito della gara di play off Alessandria/Salernitana del 5.6.2011, ha inflitto al calciatore Daniele Croce della Alessandria calcio 1912 S.r.l. la sanzione della squalifica per 6 gare effettive “per comportamento offensivo verso l'arbitro; espulso, abbandonando il terreno di gioco si avvicinava al quarto ufficiale colpendolo due volte sul petto, rivolgendogli reiterate frasi offensive”.

Il tesserato, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Grassani, ha proposto reclamo avverso tale provvedimento ritenendo la sanzione erronea e sproporzionata.

In particolare, il reclamante ha negato le circostanze riportate dal quarto ufficiale evidenziando che quest'ultimo non sarebbe mai stato neanche sfiorato dall'atleta.

Peraltro, nessun atto ufficiale di gara menzionerebbe le circostanze riportate dal quarto ufficiale che, in quanto verificatesi sul terreno di gioco, avrebbero dovuto essere percepite dai presenti.

In ogni caso, il reclamante ha fatto presente che il ravvedimento, esistente per quanto attiene all'epiteto rivolto all'arbitro, sarebbe stato oggetto di ripetute pronunce da parte degli organi federali che ne hanno riconosciuto la portata attenuante ed ha comunque posto in rilievo, sulla base di precedenti giurisprudenziali, che, anche ammesso e non concesso che si sia verificato quanto riportato dal quarto ufficiale, il provvedimento sanzionatorio sarebbe sperequato, dovendo essere nella peggiore delle ipotesi riconosciute le circostanze attenuanti, tra cui l'unitarietà dell'azione e la minima gravità della condotta.

In conclusione, il signor Croce ha chiesto che la squalifica sia ridotta ad 1 giornata per quanto attiene al comportamento assunto nei confronti dell'arbitro ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica a tre giornate complessive o nella diversa, meno afflittiva, misura ritenuta di giustizia.

Ha inoltre chiesto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per effettuare una nuova e più approfondita istruttoria.

Dal rapporto dell'Arbitro, signor Marco Viti, emerge che è stato espulso "al 49 del 2° tempo Croce Daniele n. 7 dell'Alessandria per condotta ingiuriosa nei miei confronti, mi diceva: ma vai a cagare".

Dal rapporto del quarto ufficiale, signor Gianluca Aureliano emerge che "al 49' del II° tempo, l'arbitro espelleva il n. 7 dell'Alessandria, Croce Daniele, il quale, mentre stava per abbandonare il terreno di gioco, mi si avvicinava e mi dava due colpi sul petto dicendomi: siete delle merde siete riusciti a rovinare tutto, coglioni".

La Corte rileva in primo luogo che i rapporti degli ufficiali di gara sono assistiti da fede privilegiata, per cui un fatto, anche se è riportato in un solo rapporto, in assenza di elementi di segno contrastante rinvenibili aliunde, deve considerarsi accertato ai fini dell'esame del reclamo.

Il reclamo proposto, peraltro, deve essere in parte accolto con conseguente riduzione della sanzione della squalifica da sei a quattro gare effettive.

Dal rapporto del quarto ufficiale, infatti, risulta che il calciatore abbandonando il terreno di gioco "mi dava due colpi sul petto", ma non è specificata l'entità dei colpi, i quali, verosimilmente, non sono stati contrassegnati da violenza, atteso anche che il quarto ufficiale non risulta avere riportato alcuna conseguenza.

Pertanto, la Corte, considerato il comportamento offensivo verso l'arbitro che ha causato l'espulsione nonché la complessiva condotta avuta nei confronti del quarto ufficiale, ritiene equa l'irrogazione della sanzione della squalifica per quattro gare effettive.

Al parziale accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Croce riduce la squalifica inflitta al reclamante per 4 giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**16) RICORSO DELL'A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALC. NOCERINO ALBERTO INFLITTE SEGUITO GARA FINALI PLAY-OFF TRAPANI/AVELLINO DEL 12.6.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 13.6.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 199/DIV del 13.6.2011, a seguito della gara di play off Trapani/Avellino del 12.6.2011, ha inflitto al calciatore Alberto Nocerino della A.S. Avellino 1912 S.r.l. la sanzione della squalifica per 2 gare effettive "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo".

La società ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, sostenendo che, dall'esame degli atti ufficiali e dall'analisi dell'effettivo comportamento del calciatore, sarebbe possibile concludere che la sanzione adottata è eccessiva e sproporzionata.

In particolare, la reclamante ha evidenziato che la condotta in questione dovrebbe essere qualificata come meramente scorretta e non come violenta, con applicabilità di un trattamento sanzionatorio più mite, e che ricorrerebbero significative attenuanti quali la condizione di particolare tensione caratterizzante quel determinato frangente e l'assenza di precedenti in capo al calciatore.

In conclusione - richiamando anche alcune decisioni nelle quali, per condotte analoghe, se non più gravi, sarebbero state irrogate squalifiche inferiori alle due giornate - ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta al signor Nocerino da due ad una giornata di gara.

Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

Dal rapporto dell'Arbitro, signor Maurizio Mariani, emerge che è stato espulso "tra la fine del primo tempo supplementare e il secondo tempo supplementare il n° 14 Nocerino Alberto perché si scagliava contro un avversario dandogli una violenta spinta ed urlando: bastardo" ed inoltre che "il fatto avveniva a gioco fermo e creava un accenno di rissa sedato immediatamente grazie all'intervento dei dirigenti di entrambe le squadre".

La Corte ritiene che la condotta tenuta dal calciatore sia stata correttamente qualificata come atto di violenza, atteso che il fatto è avvenuto a gioco fermo e si è concretizzato in una spinta qualificata come "violenta".

La "violenta" spinta, inoltre, è stata accompagnata da un'espressione ingiuriosa nei confronti del calciatore della squadra avversaria, l'insulto "bastardo", sicché risulta del tutto proporzionata la sanzione della squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore dell'A.S. Avellino 1912 S.r.l.

Alla reiezione del ricorso segue l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Avellino 1912 S.r.l. di Avellino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 15 settembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete